

CONDIZIONI GENERALI D' ABBONAMENTO PER L' ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE

ART.1

Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nel Cimitero Comunale in concessione esclusiva alla Ditta concessionaria, deve presentare domanda su apposito modulo a stampa fornito dalla medesima, la quale darà corso all'impianto dopo che ne avrà verificata l'effettiva possibilità di esecuzione.

ART.2

La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno, decorrente, per la prima volta, dal primo giorno di ogni mese in ragione di dodicesimi, tenuto conto che il contratto scade al 31 dicembre di ogni anno e per l'anno successivo dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'abbonamento decorre sempre dopo il versamento dell'importo della prima rata d'abbonamento e del contributo impianto.

ART.3

Il canone annuo d'abbonamento, da pagarsi in un'unica soluzione per ogni lampada ad accensione continua - come concordato con l'Amministrazione comunale. Tale canone dovrà essere pagato anticipatamente entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza.

ART.4

Nel canone d'abbonamento sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura d'energia elettrica, nonché le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la sorveglianza della rete con l'esclusione delle spese postali e di invio del c/c postale al domicilio dell'utente.

ART.5

L'abbonato dovrà versare inoltre alla Ditta concessionaria quanto segue:

- a) Un contributo di allacciamento una-tantum per nuova utenza di lampada votiva su loculo o sarcofago, tomba a terra, cappella o monumento;
- b) Un contributo (*Esente IVA*) quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei pagamenti futuri.

ART.6

L'utente non potrà eseguire modifica, alterazione o allacciamento di sorta all'impianto se non avvalendosi dell'opera esclusiva del personale della Ditta concessionaria.

ART.7

E' vietato agli utenti di asportare, sostituire o smontare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente e comunque fare qualsiasi cosa che possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. Nei casi di abusi constatati dagli incaricati della Ditta concessionaria l'utente é tenuto al risarcimento del danno a termini di legge.

ART.8

La durata dell'abbonamento s'intende alla sua scadenza rinnovata per tacito consenso d'anno in anno, qualora non fosse stata inviata disdetta alla concessionaria almeno tre mesi prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata.

ART.9

Tutti i pagamenti potranno essere effettuati direttamente presso la sede della Società, oppure a mezzo di C/C postale entro e non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento. Decorso tale termine, la Ditta concessionaria ha la facoltà di sospendere il servizio senza necessità di preavviso alcuno, ferma restando la facoltà di procedere al recupero della somma dovuta dall'utente.

ART.10

Il ripristino dell'erogazione della corrente per scadenza del contratto, per danni causati dall'abbonato o per sua morosità, potrà essere concesso solo dopo il pagamento delle somme dovute e non versate. Nel caso di constatata e reiterata morosità, la Ditta concessionaria ha la facoltà di rifiutare il ripristino del servizio.

ART.11

Gli impianti sono eseguiti direttamente ed esclusivamente dalla Ditta concessionaria che non è obbligata a fornire energia elettrica a chi intendesse effettuarli per proprio conto. L'impianto è riferito alla sola presa di corrente e cioè alla fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione, con relative scatole di presa, impianto di speciali portalampada e di lampadine di apposita costruzione, escludendosi ogni opera decorativa ed artistica a cui l'abbonato potrà provvedere direttamente. Qualunque modifica richiesta dall'utente all'impianto esistente sarà eseguita a spese del richiedente.

ART.12

La Ditta concessionaria non assume responsabilità per le eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore di energia elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, da riparazioni alla rete, da uragani, incendi ed ogni altro fatto imprevedibile dipendente da terzi. In tutti questi casi l'abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni né sospendere il pagamento del canone d'abbonamento.

ART.13

Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da atto scritto. I reclami dovranno essere fatti per iscritto direttamente alla Ditta concessionaria a mezzo Raccomandata A/R.

ART.14

La Ditta concessionaria potrà variare le presenti condizioni d'abbonamento qualora venisse a variare il costo della vita delle famiglie di operai ed impiegati in base alle percentuali indicate dall'ISTAT e riferite all'anno precedente. Gli eventuali aumenti del costo dell'energia elettrica nonché l'aumento o l'istituzione di nuove imposte erariali e comunali gravanti sulla medesima nonché eventuali aumenti per postalizzazione e invio, saranno altresì addebitati agli utenti a titolo di rivalsa nei termini di Legge.